

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia](#)  
[Civile Successioni](#) [Croatia](#)

## Successioni

Croazia



Croazia

### RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il nome e le coordinate degli organi giurisdizionali locali competenti figurano nella base dati disponibile sul portale europeo e-Justice.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

I ricorsi contro le decisioni di un tribunale di primo grado che si pronuncia su una impugnazione di una decisione di un notaio devono essere presentati entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. L'impugnazione deve essere presentata presso il notaio che ha adottato la decisione riguardo alla successione entro 8 giorni dalla data della notifica o della comunicazione della decisione alle parti.

Sulla base del ricorso il tribunale di primo grado può modificare la decisione impugnata emettendo una nuova decisione. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione, esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado (che può ammettere un ricorso tardivo nel caso in cui non sia in contrasto con i diritti delle altre parti).

La decisione definitiva riguardo alla successione può essere contestata solo da una persona che, ai sensi delle disposizioni della Legge sulle successioni (*Zakon o nasljeđivanju*), non sia vincolata da una decisione definitiva sulla successione. Ciò può avvenire solo con un'azione civile contro le persone cui si riferiscono i fatti di cui si intende contestare la veridicità (articolo 232, comma 2, della Legge sulle successioni).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Conformemente alla Legge di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 (*Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012*), per il rilascio del certificato successorio europeo sono competenti i tribunali locali; lo stesso vale per i notai in quanto delegati del tribunale.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'articolo 7 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un

certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro un certificato emesso da un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale di concessione o di diniego a rilasciare un certificato. In questo caso, è il tribunale di contea a decidere sul ricorso.

Un certificato può essere rettificato, modificato o revocato dal tribunale locale o dal notaio che l'ha rilasciato, di propria iniziativa (d'ufficio) o su domanda di una persona che ha interesse in tal senso. L'articolo 9 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso si pronuncia il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro una decisione di rettifica, di modifica o di revoca di un certificato emesso da un tribunale locale. In questo caso il ricorso è il tribunale di contea a pronunciarsi.

Il tribunale locale o il notaio dinanzi al quale la richiesta di modifica o di revoca del certificato è pendente si pronunciano sulle domande di sospensione degli effetti di un certificato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012. E' possibile presentare un ricorso contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale competente. Si può presentare un ricorso anche contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un tribunale locale. In questo caso sul ricorso si pronuncia il tribunale di contea.

In tutti i casi suddetti, le disposizioni della legge sulle successioni che regolano i procedimenti e le decisioni in materia di successione si applicano mutatis mutandis alle disposizioni e alle decisioni relative ai ricorsi contro le decisioni dei notai e ai ricorsi contro le decisioni dei tribunali locali.

In base alla legge sulle successioni, un ricorso contro una decisione presa da un notaio, in quanto commissario del tribunale in un procedimento di successione può essere presentato entro otto giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione alle parti. Il ricorso dev'essere presentato presso il notaio, che deve trasmetterlo immediatamente al tribunale locale competente insieme al relativo fascicolo. Il giudice monocratico si pronuncia sulle impugnazioni. I ricorsi tardivi, incompleti o irricevibili sono respinti dal tribunale. Quando un tribunale si pronuncia su un ricorso contro una decisione presa da un notaio esso può confermare la decisione in tutto o in parte, oppure annullarla. Il tribunale può, di sua iniziativa (d'ufficio) decidere quale parte di una decisione è annullata o confermata. La decisione di un tribunale con la quale viene revocata in tutto o in parte la decisione di un notaio non può essere impugnata da un singolo ricorrente.

La legge sulle successioni prevede la possibilità di ricorrere contro una decisione di un tribunale di primo grado. I ricorsi devono essere presentati dinanzi al tribunale di primo grado entro quindici giorni dalla data della notifica o della comunicazione della decisione in primo grado. Quando un ricorso viene presentato tempestivamente, il giudice di primo grado può di sua iniziativa (d'ufficio) modificare la decisione impugnata emanando una nuova decisione, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti, fondati su quest'ultimo provvedimento. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado, indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorso è stato presentato tempestivamente o meno. Quest'ultimo giudice può tuttavia prendere anche in considerazione i ricorsi tardivi, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti basati sulla decisione impugnata.

## Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Croazia, oltre ai tribunali locali competenti, [i notai \(193.6 KB - PDF\) HR](#), in quanto delegati del tribunale, esercitano funzioni giurisdizionali o agiscono in virtù di una delega di poteri di un'autorità giudiziaria e sotto il suo controllo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

■ Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.